

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 12 maggio 2023, n. 129 **Petropuglia srl (P. iva 00254920721) - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2020 e ss.mm.ii. e dell'accREDITAMENTO ai sensi ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi per una Rsa e centro diurno non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 con dotazione di 50 pl di Rsa non autosufficienti di tipo A, 40 pl di Rsa di mantenimento di mantenimento demenze tipo B, e 30 posti di centro diurno non autosufficienti ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e 26 pl di Rsa di mantenimento di tipo A, 40 pl di Rsa di mantenimento di Tipo B e 20 posti di centro diurno non autosufficienti ai fini dell'accREDITAMENTO denominata "Stella Maris" e ubicata in Monopoli in Viale Aldo Moro.**

Il Dirigente della Sezione

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008; Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell'offerta 1 agosto 2019, n. 193 "Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e Governo dell'Offerta";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta.

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", successivamente modificata con L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 "Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e

all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private)", stabilisce:

- all'articolo 8, commi da 1 a 6, che: "1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa".

all'art 24 commi 1, 3 e 4 (Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti) che: "1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private, autorizzate all'esercizio dell'attività sanitaria, che intendono chiedere l'accreditamento istituzionale, inoltrano la relativa domanda alla competente sezione regionale. Tali strutture, qualora siano già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge della verifica del fabbisogno territoriale e dell'autorizzazione regionale all'esercizio, ottengono l'accreditamento istituzionale su apposita richiesta e previo esito positivo dell'istruttoria di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6. (OMISSIS)2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale. 3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico- sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite

dalla Giunta regionale. 4. Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure ad adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."

- all'articolo 29, comma 9, che: "Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell'attività di verifica dell'Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all'articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all'articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare".

In data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007, tra le quali le R.S.S.A. ex art. 66 R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019 prevede all'art. 9 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), comma 3 che: "In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali: (...) omissis "c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex LR. n. 8/2004 e s.m.i".

Il successivo art 10 del RR 4 del 2019 (Fabbisogno per l'accreditamento) prevede

- al comma 3, "Nell'ambito del fabbisogno di RSA di cui al comma 1 rientrano: (omissis)... i posti letto di RSA pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento (...) Tutti i posti di cui al presente comma saranno oggetto di riconversione nei nuclei di assistenza di tipo estensivo e di mantenimento per anziani e soggetti affetti da demenza previsti dal presente regolamento, ai sensi del successivo art 12."
- al comma 4 "I posti letto, di cui al fabbisogno del comma 1 del presente articolo, i RSA estensiva - nuclei di prestazioni estensive per anziani e nuclei di prestazioni estensive per soggetti affetti da demenza sono così distribuiti:
 - il 50% dei posti letto sono attribuiti alle RSA pubbliche e private già autorizzate all'esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati ed accreditati, ai sensi del successivo art.12;
 - il 50% dei posti letto sono attribuiti alle RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubbliche e private già

autorizzate al funzionamento e contrattualizzate con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento mediante riconversione del corrispondente numero di posti già autorizzati al funzionamento, ai sensi del successivo art.12.”

- al comma 6, Nell’ambito del fabbisogno di CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI di cui al comma 1 rientrano:
 - a) i posti di RSA diurno Alzheimer pubbliche e private già autorizzate all’esercizio ed accreditate ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - b) i posti di RSA diurno Alzheimer pubbliche e private già autorizzate all’esercizio ai sensi del R.R. n. 3/2005 alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - c) i posti di RSA diurno Alzheimer pubbliche e private per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali lo stesso non sia decaduto alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
 - d) i posti di RSA diurno Alzheimer pubblici e i posti di Centro diurno per soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici previsti in atti di programmazione regionale;
 - e) i posti di Centro diurno per soggetti affetti da demenza ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. pubblici e privati già autorizzati al funzionamento e contrattualizzati con le Aziende Sanitarie Locali alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il R.R. n. 4/2019, all’art. 12.4, comma 2 indica le procedure di conversione dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 per i quali è stato rilasciato il parere di compatibilità ed in corso di realizzazione:

“2. Le RSA ex R.R. 3/2005 alle quali è stato concesso parere di compatibilità e in corso di realizzazione, ai fini dell’istanza per l’autorizzazione all’esercizio come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, ma devono possedere i requisiti tecnologici ed organizzativi minimi e specifici previsti dal presente regolamento relativamente ai nuclei di mantenimento per soggetti non autosufficienti (anziani e soggetti affetti da demenza).”

Per le RSA ex R.R. 3/2005 alle quali è stato concesso parere di compatibilità e in corso di realizzazione, i requisiti da possedersi all’atto dell’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio sono i seguenti:

- 1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell’art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all’art. 4 del R.R. n. 4/2019
- 2) R.R. 3/2005 SEZIONE D.05 - REQUISITI STRUTTURALI che fa espresso rinvio al R.R. n. 8/2002
- 3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLE RSA
 - 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
 - 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA
- 4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO
 - 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
 - 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
 - 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
 - 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza .

Il R.R. n. 4/2019, all’art. 12.5 indica le procedure di conversione dei posti di RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e dei posti di Centro diurno ex art. 60 ter R.R. 4/2007: *“1. Le RSA diurno Alzheimer ex R.R. n. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui al comma 6 dell’art. 10 devono convertire i posti nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 10 e secondo le previsioni dello stesso comma 6, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.*

2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di riconversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di conversione.

4. L'istanza dovrà contenere in autocertificazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale:

a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;

b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.

In deroga al precedente punto b), le RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e s.m.i. possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

Le RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e s.m.i., qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.

8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, le RSA diurno Alzheimer ex R.R. 3/2005 e i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e s.m.i. manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accreditate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.

9. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di riconversione di cui al presente articolo 12.5, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA diurno Alzheimer ex R.R. n. 3/2005 e ai Centri diurni ex art. 60 ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili."

Ai sensi del precedente art. 12.5 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

2) REQUISITI STRUTTURALI SPECIFICI

2.1) PER I CENTRI DIURNI EX ART. 60 TER

R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 60 ter - requisiti strutturali

2.2) PER LE RSA DIURNO ALZHEIMER EX R.R. 3/2005

R.R. 3/2005 SEZIONE D.05. - REQUISITI STRUTTURALI che fa espresso rinvio al R.R. n. 8/2002

3) R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

5) R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE".

Con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 03/09/2007 la Regione Puglia esprimeva parere favorevole in merito alla verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, richiesto dal Comune di Monopoli (Ba) su istanza della Petrolpuglia srl per la realizzazione, con cambio di destinazione d'uso nel territorio del predetto comune in Viale Aldo Moro sc, di una Rsa con n. 26 posti letto anziani, con n. 40 posti letto di Alzheimer e con n. 20 posti letto destinati a Centro diurno non autosufficienti. Il predetto parere di compatibilità veniva prorogato con nota prot.11716 del 09/08/2018 assegnando alla Petrolpuglia srl un termine di 18 mesi per completare l'opera e presentare istanza di autorizzazione all'esercizio.

In data 30/01/2020 la Petrolpuglia srl sottoscriveva ai sensi dell'art 12 del RR 4 del 2019 e della DGR 2153 del 2019 preintesa impegnandosi:

"a realizzare la RSA come da pareri di compatibilità già ottenuti dalla Regione nel termine previsto dall'art. 7 comma 4 della LR n. 9/2017 e s.m.i., pena la decadenza, per i seguenti posti: n. 26 p.l. rsa mantenimento anziani + 40 pl rsa mantenimento demenze, 20 per centro diurno non autosufficienti con sede a Monopoli"

Con pec del 08/02/2020, ovvero entro il termine di scadenza della proroga del parere di compatibilità di cui alla nota prot. 11716 del 09/08/2018 la Petrolpuglia srl, presentava istanza per il rilascio del titolo autorizzativo e di accreditamento sia per la Rsa quanto per il centro diurno non autosufficienti.

Con nota prot. AOO 4749 del 18/03/2021 la Regione facendo seguito alla documentazione inviata incaricava il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari e Lecce ad effettuare il sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 e dell'art 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della RSA e del centro diurno, finalizzato alla verifica dei requisiti generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 4/2019 per la tipologia di struttura RSA di mantenimento – nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A (26 pl) e di tipo B per persone anziane (40 pl) e per 20 posti di centro diurno non autosufficienti nonché per la verifica dei requisiti di accreditamento.

Nel corso del predetto procedimento, il Comune di Monopoli (Ba), a seguito dell'istanza formulata dalla

società Petrolpuglia srl – PI 00254920721- con sede in Monopoli, in Viale Aldo Moro, presentava richiesta per la verifica della compatibilità al fabbisogno regionale finalizzata all'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento: per una Rsa non autosufficienti, denominato "RSA Stella Maris" nel Comune di Monopoli (Ba), Viale Aldo Moro, per n. 24 posti letto relativi alla seguente tipologia di assistenza: *RSA di mantenimento anziani tipo A – R.R. 4/2019 (in aggiunta ai n.66 posti già autorizzati con D.D. della Regione Puglia n.280 del 03.09.2007 rispettivamente così definiti, n.26 posti letto per RSA e n. 40 posti letto per Alzheimer), per complessivi n. 90 posti letto; un Centro diurno non autosufficiente nel Comune di Monopoli (Ba), ubicato in Viale Aldo Moro, denominato "RSA Stella Maris" ubicato in Viale Aldo Moro, denominato "RSA Stella Maris" per n. 10 posti relativi alla seguente tipologia di assistenza: Centro diurno non autosufficienti – R.R. 4/2019 (in aggiunta ai n.20 posti autorizzati con DD della Regione Puglia n.280 del 03.09.2007), per complessivi n. 30 posti.*).

A seguito dell'istruttoria, l'istanza veniva considerata compatibile ai fabbisogno sanitario Regionale e con Determinazione n. 195 del 08/07/2021 la Regione provvedeva a rilasciare il "parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Monopoli in relazione all'istanza della società Petrolpuglia srl per l'autorizzazione alla realizzazione per ampliamento di una struttura già esistente, denominata "RSA Stella Maris", ubicata nel Comune di Monopoli in Viale Aldo Moro che comprende una RSA di mantenimento anziani di cui al RR 4/2019 e di un Centro diurno non autosufficienti di cui al RR 4/2019 con una dotazione di 34 posti aggiuntivi, di cui:

- n. 24 posti letto di Rsa di mantenimento anziani – tipo A- RR 4/2019;
- n. 10 posti di Centro diurno non autosufficienti – RR. 4/2019".

Con pec del 15/12/2021 la società Petrolpuglia srl presentava due istanze di autorizzazione all'esercizio per ampliamento relative al centro diurno non autosufficienti e alla Rsa non autosufficienti.

A seguito della predetta istanza veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio per ampliamento incaricando il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari (giusta nota di incarico prot. n. AOO 183 3607 del 17/02/2022).

Con pec del 01/07/2022 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inoltrava nota prot. n. 49781/2022 del 12/04/2022 avente ad oggetto: "Incarico al Dipartimento di Prevenzione ai fini della verifica requisiti per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art 8, commi 3 e 5 della Legge Regionale n. 9 del 2 maggio 2017 e smi: struttura denominata "Stella Maris" ubicata in Viale Aldo Moro snc in Monopoli (BA) e per n. 50 pl (posti letto) di Rsa di Mantenimento – n. 40 pl di Rsa di mantenimento demenze e 30 p. (posti di centro diurno non autosufficienti" Riferimento a nota prot. n. AOO 183/0004749 del 18/03/2021 e Prot. AOO 183 3607 del 17/02/2022" con cui comunicava "Con riferimento a vs nota Prot. n. AOO183/0004749 del 18/03/2021 e Prot. AOO 183 – 3607 del 17/03/2022 in oggetto richiamate con le quali si richiedeva al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari la verifica dei requisiti minimi dell'art 8 comma 3 e 5 LR n. 9 del 02/05/2017 e sommi ed ai fini dell'autorizzazione all'esercizio per la struttura denominata "Stella Maris" ubicata in Viale Aldo Moro snc in Monopoli (BA) di cui è responsabile legale il Dr Cosimo Ostuni e amministratore unico della Società Petrolpuglia srl, (omissis) dato atto che "i richiamati RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 – requisiti minimi strutturali e tecnologico impiantisti specifici dalla struttura denominata "Stella Maris" ubicata in Viale Aldo Moro snc in Monopoli (BA) e rispettivamente come asseverati per n. 50 pl di Rsa di mantenimento – n. 40 pl di Rsa di mantenimento demenze e n. 30 posti di centro diurno non autosufficienti RR n. 4/2019 e RR n. 5/2019 anche per esiti di verifica e sopralluogo di questo ufficio effettuato in data 18 marzo 2022; vista anche l'ulteriore documentazione agli atti asseverata sempre dal legale rappresentante del Dr Cosimo Ostuni, responsabile legale e amministratore unico della struttura "Stella Maris" della Società Petrolpuglia srl, con la quale si attesta la "disponibilità a dotarsi con inizio dell'attività a pieno regime dei requisiti minimi di profilo organizzativo e di dotazione organica anche differenziata per qualificazione professionale e con contenuto di copertura oraria/proiezione turni di servizio h/24; (omissis) acquista la documentazione, agli atti

d'ufficio, attestante ed asseverante da parte del Responsabile legale la presenza dei requisiti minimi di profili organizzativi e di distinta dotazione organica, anche differenziata per qualifica professionale, con contenuto di copertura oraria/proiezioni turni di servizio h 24 e che la dotazione organica è asseverata per singola unità/qualifica professionale in organico e sulla base di nominative sottoscrizioni per lettere di impegno – contratto preliminare (cofirmate da parte contraenti) e per : standard minimo da erogarsi (ex art 7.3.3 e smi) rapportato al numero effettivo totale posti letto (2 nuclei da 20 pl + 1 nucleo da 10 pl) per singola unità di dotazione in organico, con la sottoscrizione di lettera di impegno-contratto preliminare; standard minimo da erogarsi (ex art 7.3.4 e smi) rapportato al numero effettivo di posti letto (2 nuclei da 20 pl) per singola unità di dotazione in organico, con la sottoscrizione di lettera di impegno- contratto preliminare; standard minimo da erogarsi di n. 30 p di centro diurno non autosufficienti: dato atto che tale dotazione asseverata per singola unità di dotazione in organico (comunque da garantirsi ad inizio attività) e come documentato da “sottoscrizione di lettera di impegno- contratto preliminare” cofirmato da entrambe le parti cointeressate (Responsabile legale – dipendente a tempo indeterminato) (omissis) SI ESPRIME parere favorevole igienico sanitario di conferma alla sussistenza di tutti i requisiti minimi strutturali e tecnologici ed organizzativi (per documentata disponibilità del personale a dotarsi in sede di esercizio) per il rilascio di autorizzazione all'esercizio e per l'ampliamento per la struttura denominata “Stella Maris” ed espressamente per tipologia di complessivi

- 50 pl di “RSA di RSA di mantenimento”
- 40 pl di “RSA di mantenimento demenze”
- 30 p di “Centro diurno non autosufficienti”

a condizione che il responsabile legale e amministratore unico della società Petrolpuglia srl, nello stato di effettivo avvio di attività autorizzata, ne trasmetta a quest'ufficio (organo vigilante Sisp Area Sud)

a) le aggiornate dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà- art 47 DPR 28.12.2000 n. 45 con Titolo professionale e di non incompatibilità ex art 4 co 7 L 30/12/1991 n. 412 e smi per tutto il personale in organico/ impiegato corredati da copia dei contratti definitivi e/o incarichi, da aggiornarsi (per stato di dimissione e/o altro) periodicamente.

b) asseverazione definitiva del possesso dei requisiti organizzativi con trasmissione e quest'ufficio, e per tutto il personale impiegato, del LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'Inail (art 39 comma 1 del DI 112/2008 convertito con L 133/2008) e della comunicazione Unilav”.

Con pec del 11/01/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 628 del 12/01/2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce incaricato per le verifiche dell'accreditamento inviava nota prot. n. 3719 del 10/01/2023 con cui comunicava che “con riferimento alla nota di prot. n. AOO 183 18.03.2021 /0004749 con cui si invitavano i Dipartimenti di prevenzione dell'Asl Bari e Lecce, rispettivamente ad effettuare idonei sopralluoghi per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale della struttura con oggetto indicata si comunica quanto segue. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari ha rilasciato in data 12/04/2022 con nota di prot. 49781/2022 parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e di ampliamento della struttura denominata “Stella Maris” sita in Monopoli (BA) in Viale A. Moro n. 57 gestita dalla soc. Petrolpuglia srl, costituita da: 50 pl di Rsa di mantenimento di tipo A per persone anziane, 40 pl di Rsa di mantenimento do tipo B per persone affette da demenza; 30 posti per Centro diurno per soggetti non autosufficienti. Tale consistenza in ampliamento, per come riportato nel suindicato parere, deriva da ulteriore nota di prot. n. AOO 18373607 del 17/02/2022 della Regione Puglia. (omissis) Vi è da precisare che la struttura, di nuova apertura, non ha contrattualizzato i rapporti di lavoro in essere per come riportato nell'Organigramma esibito, sia al Dipartimento dell'Asl Bari che allo scrivente Dipartimento, ma sono stati acquisiti i contratti preliminari e le lettere di impegno del personale previsto in organico. Pertanto, per come indicato al punto 7.2 della medesima nota, i contratti e la tipologia di CCNL, previsti dal RR 3 del 2010, sono solo riportati quale futura contrattualizzazione dei rapporti di lavoro. Si evidenzia infatti che il parere espresso dal Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari con nota n. 49781/2022 è stato rilasciato a condizione che “nello stato di effettivo avvio dell'attività autorizzata” sia asseverato il possesso dei requisiti organizzativi con l'acquisizione dei contratti di lavoro sottoscritti da tutto il personale. Il legale rappresentante della Soc. Petrolpuglia srl al momento del sopralluogo non ha eseguito alcuna contrattualizzazione dei rapporti di

lavoro, non avendo ancora ottenuto autorizzazione all'esercizio. Con ciò premesso, si comunica che la struttura denominata "Stella Maris" sita in Monopoli in Viale Aldo Moro n. 57 gestita dalla Soc. Petrolpuglia srl con sede legale in Monopoli alla Via Magenta n. 15 di cui è legale rappresentante il Sig. Ostuni Cosimo, nato a (...) il (...) costituita da:

- n. 50 pl di Rsa di mantenimento tipo A per persone anziane (art 7.3.3 RR 4/2019);
- n. 40 pl di Rsa di mantenimento tipo B per persone affette da demenza (art 7.3.4. RR 4/2019);
- n. 30 posti per Centro Diurno non autosufficienti (art 7.40 RR n. 4/2019)

Possiede i requisiti minimi e specifici previsti dal RR n. 16/2019 per l'accREDITAMENTO istituzionale (Fase Plan) con organico di personale non ancora assunto che, al momento ha sottoscritto "lettera di impegno e contratto preliminare di lavoro e, per come prescritto nel parere rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari con nota n. 49781/2022 dovrà essere definitivamente contrattualizzato al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio".

Facendo seguito ai predetti esiti con nota prot. n. AOO_183/PROT/06/04/2023/0005637 questa Sezione chiedeva chiarimenti ed integrazioni ai Dipartimenti di Prevenzione incaricati delle verifiche.

Con pec del 19/04/2023 acquisita al protocollo al n. AOO 183 183 6079 del 19/04/2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inoltrava nota prot. n. 55260 del 19/04/2023 con cui comunicava che "quest'ufficio riconferma la permanenza dei requisiti strutturali – organizzativi e tecnologici per autorizzazione all'esercizio per la struttura denominata "Stella Maris" in Monopoli così differenziata, Rsa non autosufficienti tipo A per 50 pl, Rsa non autosufficienti tipo B 40 pl, centro diurno non autosufficienti per 30 utenti. Inoltre si dà atto della variazione del nominativo del Responsabile sanitario della Rsa e del Centro diurno non autosufficienti richiamatosi, nella persona del Dott. Paolo Lombardi."

Alla predetta nota veniva allegata la Scheda delle Operazione di verifica dei requisiti e l'elenco del personale da assumere nella struttura.

Quanto all'elenco del personale trasmesso si è rilevata, nel corso dell'istruttoria, una carenza per la Rsa non autosufficienti di n. 6 ore della Figura di Fisioterapista/logopedista.

Con pec del 21/04/2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce inoltrava in riscontro alle richiesta di chiarimento nota prot. n. 62260 del 21/04/2023 con cui comunicava che "si integra ed attesta che la verifica dei requisiti della fase Plan ai fini dell'accREDITAMENTO si è conclusa con esito favorevole per come di seguito: Rsa e centro diurno "Stella Maris" sede di Monopoli – Viale Aldo Moro n. 57 Ente titolare e gestore: soc. Petrolpuglia srl con sede il Monopoli Via Magenta n. 15. Tipo Rsa di mantenimento anziani tipo A – 50 pl autorizzati n. 26 pl da accREDITARE Rsa di mantenimento demenze tipo B- n. 40 autorizzati, n. 40 pl da accREDITARE; Centro diurno non autosufficienti – 30 posti autorizzati; n. 20 da accREDITARE. Responsabile sanitario: Dott. Paolo Lombardi nato a (...) il (...) iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Bari al n. 6125, specialista in Tisiologia e Malattie dell'apparato respiratorio (omissis)."

Per quanto su esposto, si propone:

- di rilasciare **l'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii. e **l'accREDITAMENTO** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Petrolpuglia srl (P. iva 00254920721);

Legale rappresentante: Ostuni Cosimo;

Attività: Rsa e Centro diurno non autosufficienti;

Sede operativa: Viale Aldo Moro, snc Monopoli (BA);

Denominazione: "Stella Maris";

N. posti autorizzati di Rsa non autosufficienti: 50 pl di Rsa di mantenimento anziani tipo A, 40 pl di Rsa di mantenimento anziani tipo B;

N. posti autorizzati di centro diurno non autosufficienti:30 posti

N. posti accreditati di Rsa non autosufficienti : 26 pl di Rsa di mantenimento di tipo A, 40 pl di Rsa di mantenimento di tipo B;

N. posti accreditati di centro diurno non autosufficienti:20 posti

CCNL: ***

Responsabile sanitario: Dott. Paolo Lombardi nato a (...) il (...) iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Bari al n. 6125, specialista in Tisiologia e Malattie dell'apparato respiratorio (omissis)."

Con la PRESCRIZIONE che il legale rappresentante della RSA - CENTRO DIURNO in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia della medesima – integri la carenza di n. 6 ore rilevata della figura di Fisioterapista/logopedista per la Rsa non autosufficienti e trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA:

- a) Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;
 - b) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonché in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;
 - c) Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella struttura;
 - d) LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dai soggetti autorizzati dall'INAIL (art. 39 comma 1) del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/20089;
 - e) Comunicazione Unilav;
 - f) Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario, documentazione attestante i titoli posseduti dallo stesso (Laurea, Specializzazione, Iscrizione all'Albo) e il contratto di conferimento dell'incarico professionale riportante il monte ore.
- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e Centro diurno non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- Disporre che nell'ipotesi di stipula dell'accordo contrattuale il Direttore Generale che sottoscrive e l'Area Sociosanitaria che predispongono gli atti, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento;

e con le precisazioni che:

- I. ai sensi dell'articolo 5.3 e 6.2 del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- II. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Petrolpuglia srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli

professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo

- III. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- IV. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITAMENTO, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITAMENTO istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITAMENTO istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- V. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITAMENTO, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITAMENTO. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L. R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

D E T E R M I N A

di rilasciare l'**autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017

e ss.mm.ii. e l'**accreditamento** ai sensi dell'art 24 della LR 9 del 2017 e ss.mm.ii a

Titolare: Petrolpuglia srl (P. iva 00254920721);

Legale rappresentante: Ostuni Cosimo;

Attività: Rsa e centro diurno non autosufficienti;

Sede operativa: Viale Aldo Moro, snc Monopoli (BA);

Denominazione: "Stella Maris";

N. posti autorizzati di Rsa non autosufficienti: 50 pl di Rsa di mantenimento anziani tipo A, 40 pl di Rsa di mantenimento anziani tipo B;

N. posti autorizzati di centro diurno non autosufficienti: 30 posti

N. posti accreditati di Rsa non autosufficienti : 26 pl di Rsa di mantenimento di tipo A, 40 pl di Rsa di mantenimento di tipo B;

N. posti accreditati di centro diurno non autosufficienti: 20 posti

CCNL: ***

Responsabile sanitario: Dott. Paolo Lombardi nato a (...) il (...) iscritto all'Ordine dei Medici della provincia di Bari al n. 6125, specialista in Tisiologia e Malattie dell'apparato respiratorio (omissis)."

Con la PRESCRIZIONE che il legale rappresentante della RSA - CENTRO DIURNO in oggetto, entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente atto - pena l'inefficacia della medesima – integri la carenza di n. 6 ore rilevata della figura di Fisioterapista/logopedista per la Rsa non autosufficienti e trasmetta a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA:

- g) *Elenco nominativo di tutto il personale assunto/incaricato con indicazione specifica della data di assunzione e/o conferimento incarico, qualifica, tipologia del rapporto, impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo ove richiesta e contratto collettivo applicato;*
- h) *Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ex art. 47, D.P.R. n. 445/2000 di tutto il personale assunto e/o incaricato in ordine al possesso dei titoli di studio, dei titoli professionali, di iscrizione ai rispettivi Albi ove prevista, nonchè in ordine all'assenza di cause di incompatibilità di legge;*
- i) *Copia dei contratti definitivi e/o incarichi di tutto il personale impiegato nella struttura;*
- j) LUL (Libretto Unico Lavoro) istituito e rendicontato presso l'INAIL ovvero vidimato dai soggetti autorizzati dall'INAIL (art. 39 comma 1) del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/20089;
- k) Comunicazione Unilav;
- l) Dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del responsabile sanitario, documentazione attestante i titoli posseduti dallo stesso (Laurea, Specializzazione, Iscrizione all'Albo) e il contratto di conferimento dell'incarico professionale riportante il monte ore.

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti il quale (Dipartimento di Prevenzione) ne valuterà la congruità, anche con riguardo alla turnistica programmata rispetto agli operatori presenti, ai fini del definitivo ed effettivo accertamento della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 4/2019 per Rsa non autosufficienti e Centro diurno non autosufficienti e ne comunicherà l'esito a questa Sezione entro i successivi 30 giorni;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- Disporre che nell'ipotesi di stipula dell'accordo contrattuale il Direttore Generale che sottoscrive e l'Area Sociosanitaria che predispone gli atti, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento;

e con le precisazioni che:

- I. ai sensi dell'articolo 5.3 e 6.2 del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- II. in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Petrolpuglia srl è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo
- III. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati”.*
- IV. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- V. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

▪ di notificare il presente provvedimento:

- ✓ Al legale rappresentante della Petrolpuglia srl (petrolpuglia.srl@pec.it);
- ✓ Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari (dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it)
- ✓ Al Direttore dell'Area Sociosanitaria della ASL Bari;
- ✓ Al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce;
(dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it)

▪ di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- e) il presente atto, composto da n. 18 fasciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza
alle Persone in condizione di Fragilità -
Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)